

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA E ASILI INFANTILI DI S. FRANCESCO D' ALBARO E DELLA FOCE DI GENOVA PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "San Francesco d'Albaro - Opera Pia Causa"

L'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata "Università", avente codice fiscale 00754150100, con sede in Genova - Via Balbi n. 5, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore *pro-tempore* Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972, e giusta autorizzazione alla stipula con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2026

E

FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA E ASILI INFANTILI DI S. FRANCESCO D' ALBARO E DELLA FOCE, avente codice fiscale 80008570 I 05 - Partita IVA:02702870102 con sede in Genova - Via Opera Pia, 9 - 16145, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Dott. Pietro Pongiglione nato a Genova il 15 aprile 1958, per la fruizione della scuola dell'infanzia paritaria "San Francesco d'Albaro-Opera Pia Causa" - Via all'Opera Pia n. 9 C – GENOVA

(di seguito congiuntamente "le Parti")

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Genova, intende aderire all'"obiettivo specifico" Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di UniGe per il triennio 2026-2028, punto 2.2.7 "Gli obiettivi per favorire pari opportunità, l'equilibrio di genere e inclusione". Tale obiettivo prevede tra le Azioni "Agevolare il percorso di studio di ragazze in stato di gravidanza e neo-genitori" (per la componente studentesca) e "Agevolare l'attivazione di servizi di assistenza diffusi a livello dipartimentale e territoriale" (per personale UniGe e componente studentesca);

- che l'Università ha verificato l'interesse del proprio personale nonché di studenti/esse ad avvalersi dei servizi offerti dalla scuola dell'infanzia paritaria "San Francesco d'Albaro-Opera Pia Causa";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale degli accordi che seguono.

ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare la fruizione della scuola d'infanzia paritaria, denominata "San Francesco d'Albaro - Opera Pia Causa", da parte di figli/ e, di età compresa tra 3 e 6 anni, che abbiano almeno un genitore avente un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Università oppure che risulti iscritto in qualità di studente, in regola con la contribuzione studentesca, a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o corso di dottorato/specializzazione (ivi incluse scuole di specializzazione della durata annuale) presso l'Università.

ART. 3 – MODALITÀ

Per accedere alle prestazioni il personale e gli/le studenti/esse di cui all'art. 2 devono presentarsi presso la struttura educativa convenzionata, previo appuntamento, anche al fine di rilasciare apposita

dichiarazione predisposta dalla scuola dell'infanzia in merito alla sussistenza del rapporto con l'Università e muniti di un documento di riconoscimento personale in corso di validità.

La struttura educativa si impegna a eseguire i servizi con la massima professionalità e manleva l'Università per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio.

La struttura educativa si impegna ad assicurare il diritto dei/delle bambini/e, ammessi/e alla scuola dell'infanzia convenzionata, a completare l'iter formativo fino alla conclusione dell'anno educativo nel corso nel/del quale raggiungano i sei di età.

ART. 4 – OGGETTO

Per il periodo di validità della convenzione previsto all'art. 6, la struttura educativa si impegna ad applicare le seguenti tariffe:

Iscrizione: € 250,00 (sconto del 7% sulla quota di iscrizione ordinaria pari a€ 270,00)
Retta di contribuzione mensile compresi i pasti: € 300,00 mensili (sconto del 28% sulla retta mensile pari a€ 270,00 +Pasto € 7,50, per un importo stimato per 20 pasti medi pari a€ 420)

In caso di rinuncia, cessazione o decadenza dalla frequenza alla scuola dell'infanzia degli/delle utenti di cui all'art.2, la struttura educativa farà prioritario riferimento alle domande di iscrizione eventualmente presentate e rimaste inevase nell'ambito della presente convenzione.

Il genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'asilo la cessazione del suo rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Università o della sua condizione di studente. In tal caso, la struttura educativa potrà decidere se mantenere comunque al genitore le agevolazioni in oggetto oppure applicare le tariffe di norma previste. L'Università declina ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione all'asilo da parte del genitore del venir meno del requisito prescritto per usufruire delle agevolazioni.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI

Non è dovuto da parte dell'Università alcun contributo finanziario e la medesima non è altresì responsabile del mancato pagamento di quote da parte di utenti cui si applica la presente convenzione, né potrà essere chiamata in causa a tale riguardo.

ART. 6 – EFFICACIA E DURATA

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e si protrae per due anni, segnatamente per gli anni 2025/2026 e 2026/2027. Le Parti potranno successivamente rinnovarla mediante formali provvedimenti.

ART. 7 – RECESSO O SCIoglIMENTO

Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa disdetta inviata con Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata all'altra Parte con almeno due mesi di preavviso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite in forza della convenzione. In caso di recesso o scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della convenzione.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura educativa dichiara di assumere la qualifica di Titolare del trattamento e si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di

attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela del trattamento dei dati personali e ss.mm.ii.

ART. 9 – NORME DI SALUTE E SICUREZZA

I servizi prestati saranno eseguiti in osservanza di tutte le norme di salute e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, la struttura educativa assumerà a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle leggi e disposizioni in materia.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente atto, non risolvibile in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente atto si compone di n. 3 pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, articolo 2, con onere a carico di entrambe le parti per metà. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università si riserva la facoltà di richiedere alla scuola dell'infanzia il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

La struttura privata "FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA E ASILI INFANTILI DI S. FRANCESCO D' ALBARO E DELLA FOCE"

Il Legale rappresentante

Dott. Pietro PONGIGLIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

Prof. Federico DELFINO